Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 2548-A

RELAZIONE DELLA 7ª COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

(RELATORE DE ECCHER)

Comunicata alla Presidenza il 21 luglio 2011

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Concessione di contributi per il finanziamento della ricerca sulla storia e sulla cultura del medioevo italiano ed europeo

d'iniziativa dei deputati BARBIERI, CIOCCHETTI, Giorgio MERLO, MILO, BARBARO, CALABRIA, CARLUCCI, CASTELLANI, CENTEMERO, DELLA VEDOVA, DIONISI, PERINA, PICCHI, PIZZOLANTE, SIMEONI E VIGNALI

(V. *Stampato Camera n.* **2774**)

approvato dalla Camera dei deputati il 2 febbraio 2011

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 3 febbraio 2011

TIPOGRAFIA DEL SENATO (700)

INDICE

Relazione . . . . . *Pag.* 3

Pareri:

– della 1ª Commissione permanente . . . . . » 5

– della 5ª Commissione permanente . . . . . » 6

Disegno di legge . . . . . » 7

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge atto Senato n. 2548 reca la concessione di contributi a quattro enti che svolgono ricerche sul Medioevo ed in particolare alla Società internazionale per lo studio del medioevo latino (600.000 euro), alla Fondazione Ezio Franceschini (450.000 euro), all'Istituto storico italiano per il medio evo (500.000 euro), nonché al Centro italiano di studi sull'alto medioevo (450.000 euro). In tutti e quattro i casi, si tratta di contributi annui stabili, che gli enti riceveranno a decorrere dal 2012, in ossequio ai rilievi posti dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati.

Benché susciti certamente perplessità la scelta di ricorrere ad uno strumento normativo primario per tale finalità, che meglio sarebbe stata soddisfatta attraverso atti di normazione secondaria di pertinenza esclusiva dell'Esecutivo, occorre precisare che il testo – già approvato dalla Camera dei deputati – è il frutto di un ampio confronto svoltosi presso la Commissione cultura di quel ramo del Parlamento in ordine agli istituti da finanziare. Non va dimenticato infatti che il disegno di legge, sottoscritto da deputati sia di maggioranza che di opposizione, era inizialmente volto a finanziare solo la Società internazionale per lo studio del medioevo latino. Poi, a seguito di un articolato dibattito condotto anche in sede di Comitato ristretto, esso è stato sostanzialmente rielaborato allargando la platea dei beneficiari ai quattro istituti di rilievo nazionale che svolgono ricerche su questo periodo storico, a conferma di un intento condiviso. La conclusione dell'*iter* in prima lettura presso l'Aula della Camera ha del resto registrato solo quattro voti contrari, mentre il Partito democratico e Italia dei valori si sono astenuti – così come hanno fatto anche in Commissione qui al Senato – non per contrarietà ai contenuti del provvedimento, ma in dissenso rispetto alla politica culturale del Governo.

Nel merito, è peraltro pienamente condivisibile l'intento di superare una concezione esclusivamente negativa del Medioevo, troppo a lungo ingiustamente considerato come un'epoca oscura.

Giova altresì rammentare che gli istituti culturali nel loro insieme sono stati oggetto, negli ultimi anni, di ripetuti definanziamenti, in un'ottica di razionalizzazione della spesa. È dunque positiva la devoluzione di nuove risorse al settore, benché ciò debba inserirsi nella prospettiva, più volte annunciata dal Governo, di una concentrazione sulle realtà più significative a livello nazionale. In questo senso, è auspicabile una revisione della legge 17 ottobre 1996, n. 534, che disciplina la contribuzione triennale agli istituti culturali.

Va infine menzionato che, durante l'esame in 7ª Commissione, sono state presentate tre proposte emendative da parte dell'opposizione, volte ad includere l'Accademia della Crusca tra gli enti da rifinanziare, nonché ad incrementare le risorse complessivamente destinate al settore ovvero raffreddare le decurtazioni disposte dal decreto-legge «anticrisi» 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Detti emendamenti hanno registrato il nulla osta della Commissione bilancio. Tuttavia, successivamente, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base del parere reso dalla Ragioneria generale dello Stato, ha comunicato di ritenere inidonee le risorse individuate a copertura degli emendamenti, che quindi a suo avviso risultavano scoperti ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Anche il rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, sottosegretario Villari, pur condividendo le finalità apprezzabili e meritorie degli emendamenti presentati, ha confermato il problema della copertura finanziaria e ha quindi mantenuto il parere contrario del Governo.

Alla luce di queste posizioni, la Commissione ha respinto i predetti emendamenti, che del resto avrebbero ampliato in misura presumibilmente ultronea l'ambito di una legge dedicata alla ricerca sul Medioevo.

Resta comunque il punto più generale del finanziamento degli istituti culturali, su cui occorrerà quanto prima riaprire il confronto in Commissione, sulla scorta della proposta del Governo.

Si raccomanda pertanto l'approvazione del provvedimento senza modifiche, nel testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento.

DE ECCHER, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sul testo ed emendamenti

(Estensore: BATTAGLIA)

21 giugno 2011

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminati altresì i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

sul testo ed emendamenti

(Estensore: ZANETTA)

15 giugno 2011

La Commissione, esaminato il disegno di legge ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Contributi in favore della Società internazionale per lo studio del medioevo latino e della Fondazione Ezio Franceschini)

1. Per sostenere le attività di ricerca storica, filologica e bibliografica sulla cultura latina del medioevo italiano ed europeo, è concesso alla Società internazionale per lo studio del medioevo latino (SISMEL), con sede in Firenze, un contributo annuo di 600.000 euro a decorrere dall'anno 2012.

2. È concesso alla Fondazione Ezio Franceschini, con sede in Firenze, un contributo annuo di 450.000 euro a decorrere dall'anno 2012.

3. I contributi di cui ai commi 1 e 2, utilizzabili esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali, sono versati dal Ministero per i beni e le attività culturali entro il 30 giugno di ciascun anno. La SISMEL e la Fondazione Ezio Franceschini, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, trasmettono al Ministero per i beni e le attività culturali una relazione sull'impiego dei contributi medesimi.

Art. 2.

(Contributo in favore dell'Istituto storico italiano per il medio evo)

1. È concesso all'Istituto storico italiano per il medio evo, con sede in Roma, un contributo annuo di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2012.

2. Il contributo di cui al comma 1, utilizzabile esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali, è versato dal Ministero per i beni e le attività culturali entro il 30 giugno di ciascun anno. L'Istituto storico italiano per il medio evo, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, trasmette al Ministero per i beni e le attività culturali una relazione sull'impiego del contributo medesimo.

Art. 3.

(Contributo in favore del Centro italiano di studi sull'alto medioevo)

1. È concesso alla Fondazione Centro italiano di studi sull'alto medioevo, con sede in Spoleto, un contributo annuo di 450.000 euro a decorrere dall'anno 2012.

2. Il contributo di cui al comma 1, utilizzabile esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali, è versato dal Ministero per i beni e le attività culturali entro il 30 giugno di ciascun anno. La Fondazione Centro italiano di studi sull'alto medioevo, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, trasmette al Ministero per i beni e le attività culturali una relazione sull'impiego del contributo medesimo.

Art. 4.

(Disposizioni concernenti l'Edizione nazionale dei testi mediolatini d'Italia)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2012 è istituita l'Edizione nazionale dei testi mediolatini d'Italia (ENTMI), disciplinata dalle disposizioni del presente articolo. Essa succede, in tutti i rapporti attivi e passivi, all'Edizione nazionale dei testi mediolatini, istituita con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 16 gennaio 2001.

2. L'ENTMI cura la pubblicazione, in edizione critica, dei testi composti in Italia in lingua latina fra il V e il XV secolo, secondo il programma deliberato dalla commissione scientifica di cui al comma 3, lettera *d)*, e comunicato al Ministero per i beni e le atti-

vità culturali. A questo fine essa attribuisce gli incarichi e può acquisire le dotazioni materiali e scientifiche necessarie.

3. Sono organi dell'ENTMI:

a) il presidente;

b) il vicepresidente, scelto dal presidente dell'Istituto storico italiano per il medio evo, sentito il consiglio direttivo del medesimo Istituto;

c) il segretario tesoriere;

d) la commissione scientifica.

4. L'incarico di componente della commissione scientifica dura sei anni ed è rinnovabile. Salvo quanto previsto dal comma 3, lettera *b)*, i componenti sono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del presidente dell'ENTMI, previa deliberazione motivata della commissione scientifica in carica.

5. In sede di prima attuazione, la commissione scientifica dell'ENTMI è costituita dai componenti della commissione scientifica dell'Edizione nazionale dei testi mediolatini, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. Alla scadenza del terzo e del quinto anno successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, si procede al rinnovo di un terzo della commissione scientifica, iniziando dai componenti più anziani per nomina e, a parità di data di nomina, più anziani per età.

6. La commissione scientifica elegge tra i propri componenti il presidente e il segretario tesoriere. Il mandato del presidente, del vicepresidente e del segretario tesoriere dura tre anni ed è rinnovabile.

7. La commissione scientifica delibera e aggiorna il programma di attività dell'ENTMI, affida a propri componenti o a studiosi italiani o stranieri la predisposizione delle edizioni critiche di cui al comma 2 e la revisione degli elaborati presentati, deliberandone il compenso.

8. La commissione scientifica si riunisce almeno una volta all'anno per deliberare sul programma di attività, sul bilancio di previsione e sul rendiconto della gestione dell'anno precedente, che sono trasmessi al Ministero per i beni e le attività culturali entro il 30 aprile di ogni anno. Essa può nominare al proprio interno un comitato esecutivo, determinandone le competenze.

9. Al presidente, al vicepresidente, al segretario tesoriere e ai componenti della commissione scientifica e del comitato esecutivo non possono essere attribuiti gettoni di presenza o compensi comunque denominati, salvo quanto previsto dal comma 7. È ammesso il rimborso delle spese documentate.

10. All'ENTMI è attribuito un contributo annuo di 70.000 euro a decorrere dall'anno 2012, utilizzabile esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali di cui al comma 2. L'ENTMI può ricevere altresì contributi dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dagli enti locali e da istituzioni e soggetti pubblici e privati.

11. Si applicano le disposizioni dell'articolo 3, comma 7, della legge 1° dicembre 1997, n. 420.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 2.070.000 euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2012 e 2013, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

(Disposizioni finali)

1. Gli enti e le istituzioni di cui alla presente legge, nello svolgimento delle attività di ricerca e di organizzazione e promozione degli studi sulla storia e sulla cultura del medioevo italiano ed europeo, secondo i rispettivi statuti, curano il coordinamento delle iniziative da ciascuno promosse adottando le opportune forme di consultazione, di programmazione e di collaborazione, anche sulla base di convenzioni eventualmente stipulate fra essi e con altri soggetti pubblici o privati, italiani e stranieri.

2. Resta fermo che gli enti e le istituzioni di cui alla presente legge possono ricevere contributi da amministrazioni statali, regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati.

€ 1,00